



2023/0323(COD)

15.12.2023

EMENDAMENTI 224 - 405

Progetto di relazione
Róza Thun und Hohenstein
(PE756.002v01-00)

Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Proposta di regolamento
(COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))

Emendamento 224
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento ***per cause di forza maggiore***.

Or. fr

Emendamento 225
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento ***per motivi di forza maggiore***.

Or. ro

Emendamento 226
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora ***al creditore***, salvo quando non sia responsabile del ritardo di

pagamento.

Or. en

Emendamento 227

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non *sia* responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è tenuto al pagamento degli interessi di mora, salvo quando non *risulti* responsabile del ritardo di pagamento.

Or. en

Emendamento 228

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore è *tenuto al pagamento degli* interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore *paga gli* interessi di mora, salvo quando non sia *chiaramente* responsabile del ritardo di pagamento.

Or. en

Emendamento 229

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore **è tenuto al pagamento degli** interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore **paga gli** interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Or. en

Motivazione

Le incidenze, in particolare quelle procedurali, dell'espressione "è tenuto al pagamento" non sono chiare. Dato che nella versione tedesca il termine è tradotto con "automatico", emergono incertezze.

Emendamento 230

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore **è tenuto al pagamento degli** interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Emendamento

1. In caso di ritardo di pagamento, il debitore **paga gli** interessi di mora, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.

Or. en

Emendamento 231

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli interessi di mora sono corrisposti automaticamente da parte del debitore al creditore, **senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito**, quando sono **soddisfatte** le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli interessi di mora sono corrisposti automaticamente da parte del debitore al creditore, quando sono **rispettate** le condizioni seguenti:

Motivazione

Poiché vi è un riferimento ad "automaticamente", l'aggiunta di "senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito" crea confusione. La soppressione del testo significherebbe anche che non è necessario inviare un sollecito, senza creare confusione su quando o in quali casi tale sollecito debba essere inviato o meno.

Emendamento 232

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli interessi di mora sono corrisposti **automaticamente** da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli interessi di mora sono corrisposti da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte **tutte** le condizioni seguenti:

Emendamento 233

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli interessi di mora sono corrisposti **automaticamente** da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli interessi di mora sono corrisposti da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento 234

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli interessi di mora sono corrisposti *automaticamente* da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli interessi di mora sono corrisposti da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 235

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento

Articolo 5 - paragrafo 2 - parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli interessi di mora sono corrisposti *automaticamente* da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Emendamento

2. Gli interessi di mora sono corrisposti da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 236

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) il creditore non ha ricevuto l'importo dovuto indicato nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente

Emendamento

c) il creditore non ha ricevuto l'importo dovuto indicato nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente

entro il periodo di pagamento contrattuale o legale *di cui all'articolo 3*.

entro il periodo di pagamento contrattuale o legale.

Or. en

Emendamento 237

Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.*

soppresso

Or. en

Emendamento 238

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.*

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha alcun motivo di interferire nell'autonomia privata del creditore. Ciò comprometterebbe in modo massiccio il margine di trattativa dei creditori e avrebbe anche conseguenze procedurali. Cosa succede se un attore non rivendica un interesse nel procedimento? Il giudice deve quindi concederlo d'ufficio? Si tratta di una grave violazione della norma procedurale del principio di applicazione, che si applica in molti Stati membri.

Emendamento 239
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 5 - paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 240
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Emendamento

3. Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora nei seguenti casi:

a) l'amministrazione pubblica è il debitore;

b) una grande impresa è il debitore;

c) è gravemente iniquo per il creditore.

Or. en

Motivazione

La flessibilità di rinunciare al diritto di ottenere gli interessi di mora è necessaria, ma non nei casi in cui vi sia uno squilibrio nel potere contrattuale.

Emendamento 241
Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Il creditore non può** rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Emendamento

3. **Un debitore non chiede al creditore di** rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora **quale condizione per effettuare pagamenti.**

Or. en

Motivazione

La rinuncia agli interessi o il risarcimento forfettario è spesso parte integrante di risoluzioni o accordi amichevoli per regolamentare i pagamenti in sospeso con debitori in difficoltà economiche. Il divieto di rinunciare a tali diritti dovrebbe pertanto essere rivolto ai casi in cui il debitore abusi del suo potere chiedendo al creditore tale rinuncia, ad esempio come condizione per effettuare pagamenti.

Emendamento 242

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il creditore **non** può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Emendamento

3. Il creditore può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora.

Or. en

Emendamento 243

Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal **verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:**

Emendamento

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal **giorno successivo alla data o dalla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto o del periodo di pagamento**

legale di cui all'articolo 3.

a) ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;

b) ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.

Or. en

Emendamento 244

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:

Emendamento

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare **dopo 30 giorni** dal verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:

Or. en

Emendamento 245

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano **soddisfatte**, gli interessi di mora iniziano a maturare dal verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:

Emendamento

6. Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano **rispettate**, gli interessi di mora iniziano a maturare dal verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:

Or. en

Emendamento 246

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

6. ***Ove le condizioni*** di cui al paragrafo 2 ***siano soddisfatte***, gli interessi di mora iniziano ***a maturare dal verificarsi dell'ultimo degli*** eventi seguenti:

Emendamento

6. ***Se i requisiti*** di cui al paragrafo 2 ***sono rispettati***, gli interessi di mora iniziano ***il giorno successivo agli*** eventi seguenti:

Or. en

Emendamento 247

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;

Emendamento

a) ***il numero di giorni concordati come il periodo di pagamento successivo al*** ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;

Or. en

Emendamento 248

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;***

Emendamento

a) ***la data di scadenza del pagamento concordata dalle parti;***

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende rettificare l'attuale formulazione dell'articolo 5, paragrafo 6, che può portare alla conseguenza indesiderata del calcolo degli interessi a partire dalla data di ricevimento della fattura, anziché dal momento in cui il pagamento diventa esigibile conformemente all'accordo tra le parti. L'intento è garantire equità e chiarezza nel calcolo degli interessi di mora, allineando maggiormente il regolamento alle probabili intenzioni delle parti contraenti e alle pratiche tipiche delle transazioni commerciali.

Emendamento 249

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.

Emendamento

b) ***il numero di giorni concordati come il periodo di pagamento successivo al ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.***

Or. en

Emendamento 250

Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento

Articolo 5 - paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli interessi di mora maturano fino al pagamento dell'importo dovuto.

Emendamento

7. Gli interessi di mora maturano fino al pagamento dell'importo dovuto. ***Gli interessi di mora maturano in caso di ritardo di pagamento sia nelle transazioni tra imprese che tra imprese e amministrazioni pubbliche o persone giuridiche di diritto pubblico.***

Or. fr

Emendamento 251
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli interessi di mora maturano fino al pagamento *dell'importo dovuto*.

Emendamento

7. Gli interessi di mora maturano fino al *ricevimento del* pagamento *da parte del creditore*.

Or. en

Emendamento 252
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli interessi di mora sono equivalenti al tasso di riferimento più *otto* punti percentuali.

Emendamento

1. Gli interessi di mora sono equivalenti al tasso di riferimento più *quattro* punti percentuali.

Or. ro

Emendamento 253
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La valuta dello Stato membro in cui è stabilito il creditore è la valuta per il calcolo degli interessi di mora, salvo diversa disposizione del contratto.*

Or. en

Emendamento 254
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In caso di operazioni transfrontaliere, il tasso di riferimento è quello fissato dalla banca centrale nazionale in cui è stabilito il creditore.

Or. en

Emendamento 255
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ove il pagamento sia effettuato sulla base di termini di pagamento che prevedono il versamento a rate, qualora una **delle rate** non sia pagata alla data concordata gli interessi di mora di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla base **degli importi scaduti**. È dovuto anche il risarcimento a norma dell'articolo 8.

Ove il pagamento sia effettuato sulla base di termini di pagamento che prevedono il versamento a rate, qualora una **rata** non sia pagata alla data concordata gli interessi di mora di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla base **dell'importo scaduto**. È dovuto anche il risarcimento a norma dell'articolo 8.

Or. en

Emendamento 256
Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è

dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale.

dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale **di un valore compreso tra 0 e 1 500 EUR, 100 EUR per ogni singola transazione commerciale di un valore compreso tra 1 501 e 10 000 EUR e 200 EUR per ogni singola transazione commerciale superiore a 10 000 EUR.**

Or. en

Emendamento 257
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a **50** EUR per ogni singola transazione commerciale.

Emendamento

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a **100** EUR per ogni singola transazione commerciale.

Or. ro

Emendamento 258
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola **transazione** commerciale.

Emendamento

1. Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola **fattura** commerciale.

Emendamento 259
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore, senza che sia necessario un sollecito.

Emendamento

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore, senza che sia necessario un sollecito. ***Il risarcimento forfettario deve essere aumentato annualmente in base al tasso d'inflazione dell'Unione e l'importo è comunicato ai sensi dell'articolo 11.***

Emendamento 260
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore, ***senza che sia necessario un sollecito.***

Emendamento

2. Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore.

Motivazione

Poiché il paragrafo 1 si riferisce ad "automaticamente", l'aggiunta di "senza che sia necessario un sollecito" crea confusione. La soppressione del testo significherebbe anche che non è necessario inviare un sollecito, senza creare confusione su quando o in quali casi tale sollecito debba essere inviato o meno.

Emendamento 261

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione non ha alcun motivo di interferire nell'autonomia privata del creditore. Ciò comprometterebbe in modo massiccio il margine di trattativa dei creditori e avrebbe anche conseguenze procedurali. Cosa succede se un attore non rivendica il risarcimento nel procedimento? Il giudice deve quindi concederlo d'ufficio? Ciò rappresenterebbe una grave violazione della norma procedurale del principio di applicazione, che si applica in molti Stati membri.

Emendamento 262

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1.*

Emendamento

3. *Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui ai seguenti casi:*

a) l'amministrazione pubblica è il debitore;

b) una grande impresa è il debitore;

c) è gravemente iniquo per il creditore.

Or. en

Motivazione

La flessibilità di rinunciare al diritto di ottenere il risarcimento forfettario è necessaria, ma non nei casi in cui vi sia uno squilibrio nel potere contrattuale.

Emendamento 263

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il creditore **non può** rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1.*

Emendamento

3. ***Un debitore non chiede al creditore di** rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 **quale condizione per effettuare pagamenti.***

Or. en

Motivazione

La rinuncia agli interessi o il risarcimento forfettario è spesso parte integrante di risoluzioni o accordi amichevoli per regolamentare i pagamenti in sospeso con debitori in difficoltà economiche. Il divieto di rinunciare a tali diritti dovrebbe pertanto essere rivolto ai casi in cui il debitore abusi del suo potere chiedendo al creditore tale rinuncia, ad esempio come condizione per effettuare pagamenti.

Emendamento 264

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Clausole contrattuali e prassi nulle *e* prive di effetti

Emendamento

Clausole contrattuali e prassi nulle, prive di effetti *e gravemente inique*

Or. en

Emendamento 265

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti:

Emendamento

1. Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono **vietate. Tali clausole e prassi sono** nulle e prive di effetti:

Or. en

Emendamento 266

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le clausole contrattuali **e prassi** seguenti sono nulle e prive di effetti:

Emendamento

1. Le clausole contrattuali seguenti sono nulle e prive di effetti:

Or. it

Emendamento 267

Brando Benifei

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le clausole contrattuali **e prassi** seguenti sono nulle e prive di effetti:

Emendamento

1. Le clausole contrattuali seguenti sono nulle e prive di effetti:

Or. it

Emendamento 268

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Maria da

Graça Carvalho

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le clausole contrattuali *e prassi* seguenti sono nulle e prive di effetti:

Emendamento

1. Le clausole contrattuali seguenti sono nulle e prive di effetti:

Or. en

Emendamento 269

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *stabilire il periodo di pagamento in violazione dell'articolo 3;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 270

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) escludere *o limitare* il diritto del creditore di ottenere gli interessi di mora *di cui all'articolo 5 o il diritto di ottenere il risarcimento per le spese di recupero di cui all'articolo 8;*

Emendamento

b) escludere il diritto del creditore di ottenere gli interessi di mora;

Or. en

Emendamento 271

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion

Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

**d) ritardare o impedire
intenzionalmente l'invio della fattura.**

soppresso

Or. en

Motivazione

Inserito al paragrafo 2.

**Emendamento 272
Antonius Manders**

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

**d) ritardare o impedire
intenzionalmente l'invio della fattura.**

soppresso

Or. en

**Emendamento 273
Stelios Kouloglou**

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

**d) ritardare o impedire
intenzionalmente l'invio della fattura.**

**d) rinviare o impedire l'invio della
fattura.**

Or. en

Emendamento 274
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) vietare o limitare la cessione dei crediti a un'istituzione finanziaria competente.

Or. en

Emendamento 275
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) rifiutare, opporsi o non consentire la cessione dei crediti a intermediari soggetti a vigilanza.

Or. en

Emendamento 276
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) escludere o limitare il diritto del creditore di cedere il credito a terzi.

Or. en

Emendamento 277
Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) utilizzare mezzi di pagamento che alterino i termini di pagamento.

Or. en

Emendamento 278
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le clausole contrattuali e le prassi che stabiliscono il periodo di pagamento gravemente iniquo sono considerate gravemente inique. Nel determinare se una clausola contrattuale sia gravemente iniqua occorre prendere in considerazione tutte le circostanze, tra cui:

a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) la natura del prodotto o del servizio; e

c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui all'articolo 3 o all'importo forfettario di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 279
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Laddove le clausole di cui al paragrafo 1 assumano natura di prassi, i relativi comportamenti devono essere considerati illeciti.

Or. it

Emendamento 280
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Laddove le clausole di cui al paragrafo 1 assumano natura di prassi, i relativi comportamenti devono essere considerati illeciti.

Or. it

Emendamento 281
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi, Maria da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per porre fine alle ***clausole*** contrattuali ***e alle prassi di cui al paragrafo 1.***

2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per porre fine alle ***prassi*** contrattuali ***come ritardare o impedire intenzionalmente l'invio della fattura.***

Or. en

Motivazione

La risoluzione di tali clausole contrattuali è già prevista dal presente regolamento.

Emendamento 282

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per **porre fine alle** clausole contrattuali e **alle** prassi di cui **al paragrafo 1**.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per **verificare le** clausole contrattuali e **le** prassi di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis e porvi fine**.

Or. en

Emendamento 283

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique.

Or. en

Emendamento 284

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I mezzi di cui al paragrafo 2 comprendono disposizioni che consentono che organizzazioni ufficialmente riconosciute per la rappresentanza delle imprese o titolari di un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano a norma della legislazione nazionale applicabile dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

Or. en

Emendamento 285

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Riserva di proprietà

Il creditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra il debitore e il creditore prima della consegna delle merci.

Or. en

Emendamento 286

Claude Gruffat, Malte Gallée

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Il creditore conserva il diritto di proprietà **sulle merci** fintanto che non **siano state pagate** totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra il debitore e il creditore prima della consegna delle merci.

Emendamento

Il creditore conserva il diritto di proprietà **su qualsiasi merce** fintanto che non **sia stata pagata** totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra il debitore e il creditore prima della consegna delle merci.

Nel caso di contratti in cui sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, quali i contratti di consegna in conto vendita, il periodo di pagamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, inizia a decorrere dalla data del ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente da parte del fornitore delle merci, a condizione che il diritto di proprietà su tali merci sia già stato trasferito al debitore.

Or. en

Emendamento 287
Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Il **creditore** conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra **il debitore** e il **creditore** prima della consegna delle merci.

Emendamento

Il **venditore** conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, **ad esempio i contratti di consegna in conto vendita o il deposito delle merci**, tra **l'acquirente** e il **venditore** prima della consegna delle merci.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, i contratti in cui sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di

proprietà sono soggetti ai termini di pagamento di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 288
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Trasparenza

Emendamento

Trasparenza *e sensibilizzazione*

Or. en

Emendamento 289
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni anno le autorità di contrasto pubblicano sul proprio sito istituzionale un elenco delle imprese contro le quali sono state emesse decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), che non sono state oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale da parte degli interessati o che in tali ricorsi siano stati confermati, secondo le norme dello Stato membro. Le decisioni sono consultabili gratuitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Or. it

Emendamento 290
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni anno le autorità di contrasto pubblicano sul proprio sito istituzionale un elenco delle imprese contro le quali sono state emesse decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), che non sono state oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale da parte degli interessati o che in tali ricorsi siano stati confermati, secondo le norme dello Stato membro. Le decisioni sono consultabili gratuitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Or. it

Emendamento 291
Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi delle merci e dei servizi soggetti alla procedura di accettazione o di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico attraverso lo sportello digitale unico e l'osservatorio dell'UE sui pagamenti.

Or. en

Emendamento 292
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare tra le imprese la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento.

Or. en

Emendamento 293
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità nazionali di contrasto pubblicano sul proprio sito web l'elenco delle imprese nei confronti delle quali sono state rilasciate le decisioni di cui all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 294
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Entro il mese di marzo, alla Commissione vengono comunicati gli elenchi delle imprese contro le quali sono

state emesse decisioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), nell'anno precedente, che non sono state oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale da parte degli interessati o che in tali ricorsi siano stati confermati, secondo le norme dello Stato membro. La Commissione predispone un elenco unico, che viene pubblicato sull'apposita sezione del suo sito istituzionale e periodicamente aggiornato. Le decisioni sono consultabili gratuitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. La Commissione assicura la traduzione delle decisioni pubblicate nelle lingue ufficiali dell'Unione.

Or. it

Emendamento 295
Sandro Gozi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se del caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione i settori, le merci e i servizi soggetti al periodo di pagamento di deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico attraverso l'osservatorio dell'UE sui pagamenti.

Or. en

Emendamento 296
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis

Obblighi di trasparenza

1. Le amministrazioni pubbliche e le grandi imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE pubblicano informazioni sulle loro pratiche di pagamento, compresi i periodi di pagamento medi per pagare le fatture e ricevere il pagamento delle fatture.

2. La relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a) il periodo di pagamento medio per pagare le fatture e ricevere il pagamento delle fatture;

b) la percentuale e il valore dei pagamenti regolati entro 30 giorni, tra 31 e 60 giorni ed entro 61 o più giorni;

c) la percentuale e il valore dei pagamenti effettuati dopo la scadenza fino a 15 giorni, tra 16 e 30 giorni, tra 31 e 60 giorni ed entro 61 o più giorni;

d) la percentuale e il valore dei pagamenti ricevuti entro 30 giorni, tra 31 e 60 giorni ed entro 61 o più giorni;

e) la percentuale e il valore dei pagamenti ricevuti dopo la scadenza fino a 5 giorni, tra 6 e 15 giorni, tra 16 e 30 giorni, tra 31 e 60 giorni ed entro 61 o più giorni.

3. La relazione fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE.

4. La relazione è facilmente e pubblicamente disponibile sui siti web delle amministrazioni pubbliche e delle grandi imprese.

Or. en

Motivazione

According to the study for the Commission, the public availability of payment information is expected to discourage late payment by balancing information asymmetry and help businesses choose reliable commercial partners. The mandatory publication of information concerning payment behaviour should also encourage businesses to follow fair practices and perform their monetary obligations on time to avoid damaging their own reputation.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c8b7391b-9b80-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-103408786>

Emendamento 297

Adam Bielan

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro 90 giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

Emendamento

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro 90 giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura. ***In questi casi, ogni Stato membro prevede il diritto del creditore di ottenere tale titolo esecutivo con una semplice dichiarazione scritta, in cui chiedi al debitore di provare l'avvenuto pagamento. Negli Stati membri che hanno già attuato un sistema di fatturazione elettronica, la conferma della fattura da parte del debitore deve essere accettata come prova credibile dell'esistenza del credito e della richiesta. Tale procedura di recupero deve essere automaticamente applicabile agli interessi di mora e al risarcimento forfettario per le fatture pagate.***

Or. en

Emendamento 298

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **90** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

Emendamento

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **30** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

Or. en

Motivazione

Se il credito non è contestato, non è necessario prevedere periodi più lunghi.

Emendamento 299

Antonius Manders

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **90** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

Emendamento

1. I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro **30** giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.

Or. en

Emendamento 300

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro elimina le disposizioni che impediscono ai creditori di ricevere un'adeguata tutela giudiziaria, compresi i ricorsi.

Or. en

Emendamento 301

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006.

3. Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006 **e del regolamento (CE) n. 861/2007.**

Or. en

Motivazione

In entrambe le procedure periodi più brevi saranno introdotti dal nuovo articolo 17 bis e 17 ter.

Emendamento 302

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Lara Comi

Proposta di regolamento

Articolo 13

Articolo 13

soppresso

Autorità di contrasto

- 1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").**
- 2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.**
- 3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.**
- 4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.**
- 5. Le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.**

Or. en

Motivazione

No need for additional administrative proceedings. Courts are already responsible for this. These would be significant sovereign interventions in legal relationships under private law that are alien to the system and would require special justification, which is not given here. The existing legal protection and enforcement options under private law are considered to be sufficient. Instead, companies must be encouraged to make greater use of these instruments. If they are already unaware of the existing simplified procedures, an additional administrative procedure that cannot even legally establish the existing entitlement to remuneration also brings added value.

Emendamento 303
Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Autorità di contrasto

- 1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").*
- 2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.*
- 3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.*
- 4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.*
- 5. Le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.*

Or. en

Emendamento 304
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorità di contrasto

(Non concerne la versione italiana)

Or. ro

Emendamento 305

Tsvetelina Penkova, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto"). ***Gli Stati membri forniscono a tale autorità risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti e per l'esecuzione efficiente dei suoi poteri.***

Or. en

Emendamento 306

Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").

1. Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto"). ***Tali autorità sono sufficientemente finanziate.***

Or. en

Emendamento 307

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa **una o più** autorità **incaricate** dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto").

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa **un'**autorità **incaricata** dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto") **entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.**

Or. ro

Emendamento 308

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Morten Løkkegaard, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro **designa una o più autorità incaricate** dell'applicazione del presente regolamento ("**autorità di contrasto**").

Emendamento

1. Ogni Stato membro **garantisce l'adeguata ed efficace** applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

The Commission proposes to establish in all Member States a completely new enforcement system which would consist of administrative authorities that would, however, perform the task of courts. Such an enforcement system would place a considerable burden on the Member States and would lead to additional bureaucracy for businesses as well. The Commission has not provided any evidence that enforcement of late payment through administrative authorities is more effective (i.e. that it results in payments being made faster) than the traditional enforcement through a court system. Member States should therefore be free to develop an enforcement system that fits best with their needs and legal tradition.

Emendamento 309

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen,

Morten Løkkegaard, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l'attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 310
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ogni Stato membro garantisce che qualsiasi autorità di contrasto nazionale disponga di risorse umane, finanziarie e materiali adeguate per svolgere efficacemente le proprie funzioni.

Or. fr

Emendamento 311
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'autorità di contrasto deve essere indipendente dalle amministrazioni pubbliche coinvolte in qualsiasi modo nelle procedure degli appalti pubblici.

Emendamento 312
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità di contrasto devono essere indipendenti dalle autorità pubbliche coinvolte in qualsiasi modo nei processi di appalto pubblico.

Or. it

Emendamento 313
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le autorità di contrasto sono indipendenti dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure degli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 314
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ciascuno Stato membro garantisce che a livello nazionale ogni autorità di

contrasto designata sia dotata di risorse umane, finanziarie e di strumenti adeguati a esercitare in modo efficiente le proprie funzioni. Tali autorità devono essere il più possibile accessibili agli operatori economici, anche attraverso uffici periferici.

Or. it

Emendamento 315
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Ciascuno Stato membro garantisce che ogni autorità di contrasto nominata a livello nazionale disponga di risorse umane, finanziarie e tecniche sufficienti per assolvere efficacemente i propri doveri. L'autorità di contrasto è quanto più possibile accessibile agli operatori economici.

Or. ro

Emendamento 316
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le autorità di contrasto designate ai sensi del paragrafo 1. La Commissione può chiedere agli Stati membri di provare l'indipendenza di tali autorità di

contrasto.

Or. en

Emendamento 317

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 318

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Emendamento

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire **e rafforzare** il rispetto delle scadenze di pagamento. ***Tra le possibili misure rientrano: a) gli strumenti di pubblicità; b) un albo dei "cattivi" pagatori; c) diffusione di informazioni; d) campagne di formazione; e) rating e/o indici che consentano di profilare i clienti sul piano del merito del credito.***

Or. it

Emendamento 319

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Emendamento

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure **proporzionate** necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Or. en

Emendamento 320
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Emendamento

2. Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure necessarie per garantire **e rafforzare** il rispetto delle scadenze di pagamento.

Or. it

Emendamento 321
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se del caso, **le** autorità di contrasto **adottano** le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Emendamento

2. Se del caso, **l'**autorità di contrasto **adotta** le misure necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.

Or. ro

Emendamento 322
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le autorità di contrasto prevedono una procedura di notifica gratuita, accessibile ed efficiente in termini di tempo, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Or. en

Motivazione

Al fine di agevolare la trasparenza e la raccolta di dati sui ritardi di pagamento e di garantire una migliore applicazione, l'autorità di contrasto dovrebbe essere informata quando il periodo di pagamento è prorogato. Le autorità di contrasto dovrebbero prevedere una procedura di notifica gratuita, accessibile ed efficiente in termini di tempo per evitare obblighi di comunicazione e oneri inutili per le imprese.

Emendamento 323
Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. **soppresso**

Or. en

Emendamento 324
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Emendamento

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. ***La Commissione vigila sull'efficace cooperazione delle autorità di contrasto.***

Or. en

Emendamento 325
Tsvetelina Penkova, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

Emendamento

3. Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. ***La Commissione vigila sull'efficace cooperazione delle autorità di contrasto.***

Or. en

Emendamento 326
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le*** autorità di contrasto ***cooperano*** efficacemente ***tra loro e*** con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano

Emendamento

3. ***L'***autorità di contrasto ***coopera*** efficacemente con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione

una dimensione transfrontaliera.

transfrontaliera.

Or. ro

Emendamento 327

Sandro Gozi

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le autorità di contrasto mettono a disposizione del pubblico le informazioni aggregate in merito al numero di denunce presentate nei confronti delle imprese e delle amministrazioni pubbliche per violazione dell'articolo 3 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 328

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 329

Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.

Emendamento

4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni, ***nonché con le autorità responsabili dell'assegnazione dei fondi pubblici, al fine di non concedere tali fondi a imprese che non rispettano il periodo di pagamento massimo di cui all'articolo 3.***

Or. en

Emendamento 330
Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, ***anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.***

Emendamento

4. Le autorità di contrasto coordinano le loro attività, ***anche attraverso lo scambio di informazioni,*** con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, ***nonché con le autorità responsabili dell'assegnazione dei fondi pubblici, al fine di non concedere tali fondi a imprese che non rispettano i termini di pagamento di cui all'articolo 3.***

Or. en

Emendamento 331
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Le** autorità di contrasto **coordinano** le **loro** attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.

Emendamento

4. **L'**autorità di contrasto **coordina** le **sue** attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.

Or. ro

Emendamento 332

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Le** autorità di contrasto **trasmettono** le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 333

Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Le** autorità di contrasto **trasmettono** le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento

5. **L'**autorità di contrasto **trasmette** le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.

Emendamento 334
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni 3 anni, la Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni concernenti le autorità di contrasto negli Stati membri, il numero di denunce e indagini, le misure adottate a norma del paragrafo 2 del presente articolo e l'individuazione delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 335
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che specifica le azioni svolte in relazione all'articolo 14, paragrafo 1, e i dettagli delle sanzioni applicate di cui all'articolo 14, paragrafo 2. La Commissione invia la relazione all'osservatorio dell'UE sui pagamenti e al rappresentante dell'UE per le PMI.

Or. en

Emendamento 336
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *Il presente articolo fa salve le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 805/2004, (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 1215/2012.*

Gli Stati membri garantiscono che il costo totale del ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento sia proporzionato ai crediti e ragionevole.

Or. en

Motivazione

I regolamenti menzionati agevolano il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento al fine di scoraggiare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'autorità di contrasto e i relativi poteri non dovrebbero sostituire l'effettiva agevolazione del ricorso alla giustizia, ma dovrebbero, di contro, concentrarsi sull'applicazione generale del presente regolamento, fornire assistenza e indagare sulle denunce e sulle notifiche.

Emendamento 337
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *La Commissione riceve dalle autorità nazionali di contrasto una relazione semestrale che specifica il numero di sanzioni applicate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.*

Or. es

Motivazione

È fondamentale rafforzare le procedure sanzionatorie, soprattutto per affrontare il mancato rispetto delle scadenze di pagamento. L'imposizione di sanzioni funge da deterrente fondamentale, disincentivando le pratiche che compromettono l'integrità degli accordi contrattuali, in particolare nell'ambito delle scadenze di pagamento.

Emendamento 338

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Catharina Rinzema

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Poteri dell'autorità di contrasto

- 1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:**
- a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;**
 - b) il potere di chiedere ai creditori e ai debitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;**
 - c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;**
 - d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;**
 - e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e altri provvedimenti provvisori nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;**

f) il potere di imporre al debitore di far cessare la violazione;

g) il potere di pubblicare le decisioni di cui alle lettere d), e) ed f).

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [entro il .../senza ritardo], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 339
Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Poteri dell'autorità di contrasto

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;

b) il potere di chiedere ai creditori e ai debitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle

indagini;

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;

e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e altri provvedimenti provvisori nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;

f) il potere di imporre al debitore di far cessare la violazione;

g) il potere di pubblicare le decisioni di cui alle lettere d), e) ed f).

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [entro il .../senza ritardo], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 340

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Lara Comi

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Poteri dell'autorità di contrasto

1. Le autorità di contrasto

dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

- a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;*
- b) il potere di chiedere ai creditori e ai debitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;*
- c) il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;*
- d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;*
- e) il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e altri provvedimenti provvisori nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;*
- f) il potere di imporre al debitore di far cessare la violazione;*
- g) il potere di pubblicare le decisioni di cui alle lettere d), e) ed f).*

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [entro il .../senza ritardo], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 341
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Poteri dell'autorità di contrasto

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. ro

Emendamento 342
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

Emendamento

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse **umane, finanziarie e tecniche** e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri **in maniera efficace** e dei poteri seguenti:

Or. en

Emendamento 343
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. **Le** autorità di contrasto **dispongono** delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

Emendamento

1. **L'**autorità di contrasto **dispone** delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

Or. ro

Emendamento 344
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e dei poteri seguenti:

Emendamento

1. Le autorità di contrasto dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per assolvere i propri doveri e **possono disporre** dei poteri seguenti:

Or. en

Emendamento 345
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa *o* a seguito di una denuncia;

Emendamento

a) il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa, a seguito di una denuncia ***o sulla base di una notifica quale prevista all'articolo 3, paragrafo 1 bis***;

Or. en

Emendamento 346
Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) salvo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, il potere di invitare il debitore e il creditore a presentarsi nei locali dell'autorità di contrasto per un tentativo di conciliazione, senza pregiudizio al ricorso dei meccanismi di

cui all'articolo 16;

Or. it

Emendamento 347

Brando Benifei

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) salvo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, il potere di invitare il debitore e il creditore a presentarsi nei locali dell'autorità di contrasto per un tentativo di conciliazione, senza pregiudizio al ricorso dei meccanismi di cui all'articolo 16;

Or. it

Emendamento 348

Carlo Fidanza

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il potere di comunicare alle autorità competenti di cui alla direttiva 2013/34/UE eventuali irregolarità rispetto agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 29 ter della medesima direttiva;

Or. it

Emendamento 349

Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il potere di comunicare alle autorità competenti di cui alla direttiva 2013/34/UE eventuali irregolarità rispetto agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 29 ter della medesima direttiva;

Or. it

Emendamento 350
Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8;

d) il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8 ***o entrambi;***

Or. en

Emendamento 351
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci,

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci,

proporzionate e dissuasive.

proporzionate e dissuasive. ***Gli Stati membri assicurano che una parte significativa degli importi riscossi dalle autorità di contrasto a titolo di sanzioni sia destinata al finanziamento delle misure di cui all'articolo 17 del presente regolamento.***

Or. it

Emendamento 352
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che una percentuale adeguata delle sanzioni riscosse dalle autorità di contrasto contribuisca al finanziamento delle misure di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 353
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, ***[entro il .../senza ritardo]***, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

3. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 354
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Obblighi di comunicazione

- 1. Le amministrazioni pubbliche e le imprese che non rientrano nella definizione di micro, piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE riferiscono annualmente in merito alle loro pratiche di pagamento. Gli Stati membri trasmettono i loro dati all'osservatorio dell'UE sui pagamenti.***
- 2. Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 includono almeno:***
 - a) l'importo, in EUR, delle fatture pagate;***
 - b) l'importo, in EUR, delle fatture ricevute;***
 - c) il tempo medio per pagare una fattura.***
- 3. La relazione di cui al paragrafo 1 è presentata dalle imprese di cui al paragrafo 1 all'autorità di contrasto di cui all'articolo 13 ed è accessibile al pubblico.***

Or. en

Emendamento 355
Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Obblighi di comunicazione

- 1. Le amministrazioni pubbliche e le***

grandi imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE riferiscono annualmente in merito alle loro pratiche di pagamento.

2. Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 includono:

a) l'importo delle fatture pagate:

– 1-30 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;

– 31-60 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;

– 61-90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento;

– più di 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 356

Svenja Hahn, Nicola Beer, Andreas Glück, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Denunce e riservatezza

1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni con un

legittimo interesse a rappresentare imprese hanno il diritto di presentare una denuncia alle autorità di contrasto di cui all'articolo 13 su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una violazione del presente regolamento.

3. Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia.

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.

7. Una volta accertata la violazione del presente regolamento, l'autorità di contrasto impone al debitore di far cessare la pratica illecita.

Or. en

Emendamento 357
Laurence Sailliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Denunce e riservatezza

- 1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.***
- 2. Le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni con un legittimo interesse a rappresentare imprese hanno il diritto di presentare una denuncia alle autorità di contrasto di cui all'articolo 13 su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una violazione del presente regolamento.***
- 3. Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.***
- 4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.***
- 5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia.***

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.

7. Una volta accertata la violazione del presente regolamento, l'autorità di contrasto impone al debitore di far cessare la pratica illecita.

Or. en

Emendamento 358

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Lara Comi

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Denunce e riservatezza

1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.

2. Le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni con un legittimo interesse a rappresentare imprese hanno il diritto di presentare una denuncia alle autorità di contrasto di cui all'articolo 13 su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una violazione del presente regolamento.

3. *Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.*

4. *L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.*

5. *Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento della denuncia.*

6. *Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un periodo di tempo ragionevole.*

7. *Una volta accertata la violazione del presente regolamento, l'autorità di contrasto impone al debitore di far cessare la pratica illecita.*

Or. en

Emendamento 359

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di

Emendamento

1. I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di

contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.

contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento. ***L'autorità di contrasto informa il creditore che presenta una denuncia, entro 60 giorni di calendario, di come intende dare seguito alla denuncia.***

Or. en

Emendamento 360
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro ... [OP: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione fornisce agli Stati membri i modelli che consentono alle imprese di presentare denunce. Gli Stati membri mettono tali modelli a disposizione delle organizzazioni che rappresentano le imprese e delle autorità di contrasto, che garantiscono che i modelli siano facilmente accessibili alle imprese, in particolare alle microimprese e alle PMI.

Or. en

Emendamento 361
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione fornisce agli Stati membri e all'autorità di contrasto i modelli di dati specifici

necessari per la presentazione di tali denunce.

Or. ro

Emendamento 362

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Ove il denunciante lo richieda***, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. ***Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.***

Emendamento

3. L'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante.

Or. en

Motivazione

È necessaria una maggiore tutela del denunciante, in particolare poiché le PMI sono fortemente colpite dalle conseguenze negative dei ritardi di pagamento, ma dipendono anche da buone relazioni commerciali.

Emendamento 363

Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

Emendamento

3. Ove il denunciante lo richieda, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. ***I denuncianti possono presentare una denuncia alle autorità di contrasto in forma anonima.***

Emendamento 364

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Ove il denunciante lo richieda***, l'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

Emendamento

3. L'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.

Or. en

Emendamento 365

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'autorità di contrasto offre al denunciante la possibilità di presentare denunce in forma anonima.

Or. en

Emendamento 366

Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'autorità di contrasto che riceve la

4. L'autorità di contrasto che riceve la

denuncia informa il denunciante, entro un **periodo** di **tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

denuncia informa il denunciante, entro un **massimo** di **10 giorni** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

Or. ro

Emendamento 367
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro **un periodo di tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

Emendamento

4. L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro **30 giorni** dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.

Or. en

Emendamento 368
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un **periodo** di **tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia.

Emendamento

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro un **massimo** di **10 giorni** dal ricevimento della denuncia.

Or. ro

Emendamento 369
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro **un periodo di tempo ragionevole** dal ricevimento della denuncia.

Emendamento

5. Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro **90 giorni** dal ricevimento della denuncia.

Or. en

Emendamento 370
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un **periodo di tempo ragionevole**.

Emendamento

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro un **massimo di 30 giorni**.

Or. ro

Emendamento 371
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro **un periodo di tempo ragionevole**.

Emendamento

6. Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro **90 giorni**.

Emendamento 372

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione europea elabora, mediante un atto di esecuzione, un formulario di denuncia disponibile in tutte le lingue dell'UE che è messo a disposizione sul sito web o altrimenti fornito dall'autorità di contrasto in ogni Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le aziende che intendono presentare una denuncia all'autorità di contrasto di un altro Stato membro possono avere difficoltà a trattare con le autorità di un altro paese in una lingua diversa. La disponibilità di un formulario dell'UE per le denunce, con domande e opzioni standard, agevolerà la presentazione di una denuncia in un altro paese.

Emendamento 373

Antonius Manders

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione mette a disposizione un formulario dell'UE per le denunce, che l'autorità di contrasto dello Stato membro fornisce al denunciante.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare i moduli di denuncia nell'Unione ed evitare la frammentazione.

Emendamento 374

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori.

Emendamento

1. Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le parti, compresi gli enti pubblici, possono avviare negoziati per raggiungere una risoluzione amichevole in merito ai debiti contestati. Tali risoluzioni possono comportare l'adeguamento dei crediti per interessi e risarcimenti, purché siano conformi ai principi di equità e non danneggino indebitamente il creditore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che il regolamento non limiti accidentalmente la flessibilità delle parti, in particolare degli enti pubblici, nel risolvere le controversie in via amichevole. Riconosce l'importanza delle risoluzioni quale strumento di risoluzione delle controversie, in particolare nelle transazioni complesse che coinvolgono gli enti pubblici.

Emendamento 375
Lara Comi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione e gli Stati membri considerano l'introduzione di forme obbligatorie e adeguate di compensazione, tra cui il risarcimento, e altre misure di sostegno, ad esempio fondi di garanzia per le PMI e factoring per le imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica amministrazione, affinché esse non siano costrette a fallire per tale ragione.

Gli Stati membri istituiscono procedure più rapide ed efficienti per il rimborso dell'IVA e il recupero degli importi dovuti, soprattutto per le PMI.

Or. en

Emendamento 376
Lara Comi, Salvatore De Meo

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, il governo centrale può inviare un avvertimento a un'amministrazione locale se quest'ultima non ha pagato i suoi fornitori entro i termini previsti e, qualora i ritardi di pagamento persistano, può pagare direttamente i fornitori per le merci o i servizi forniti, sospendendo le assegnazioni di pagamento al bilancio dell'amministrazione locale inadempiente. Tale sistema, che coniuga il monitoraggio affidabile del comportamento di

pagamento degli enti pubblici con un efficace piano di attivazione dei livelli successivi ("escalation"), è ampiamente comunicato al momento della sua attivazione, sembra aver prodotto risultati che meritano di essere approfonditi ed è presentato agli Stati membri come esempio di buona prassi.

Or. en

Emendamento 377
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Gli Stati membri possono designare le rispettive camere di commercio e dell'industria come organismi incaricati della risoluzione alternativa delle controversie.*

Or. es

Motivazione

È essenziale fornire alternative alla giurisdizionalizzazione delle controversie per evitare, tra l'altro, procedimenti giudiziari onerosi, segnatamente per le piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento 378
Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Marion Walsmann

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono *nella misura del possibile* a strumenti digitali.

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento **e dei regolamenti (CE) n. 805/2004, (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 1215/2012** gli

Stati membri ricorrono *quanto prima* a strumenti digitali. *Tutti i moduli possono essere presentati in formato digitale entro il 2027. I richiedenti sono informati del loro diritto agli interessi di mora ai sensi dell'articolo 5 e al risarcimento delle spese di recupero crediti ai sensi dell'articolo 8 mediante un avviso separato e chiaramente riconoscibile nell'ambito della domanda elettronica. In tale contesto, si fa riferimento separatamente all'articolo 8, paragrafi 4 e 5.*

Or. en

Emendamento 379
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono nella misura *del possibile* a strumenti digitali.

Emendamento

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono nella misura *necessaria ad apportare valore aggiunto* a strumenti digitali.

Or. en

Emendamento 380
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono *nella misura del possibile* a strumenti digitali.

Emendamento

1. Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono a strumenti digitali.

Emendamento 381
Laurence Salliet, Geoffroy Didier

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito, ***compresi il factoring e servizi di finanziamento analoghi***, e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento 382
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria ***e qualsiasi altra iniziativa in materia di ritardi di pagamento*** sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento 383
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito, **compresi i servizi di finanziamento**, e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 384
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito, **di strumenti per la gestione della fatturazione** e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Or. en

Motivazione

According to the study for the Commission, invoice management measures can reduce the impact of late payment by improving cash flow and reducing liquidity issues – one of the main causes but also main consequences of late payment. These initiatives can reduce the administrative burden of late payment, since in the case of payment delays, over 80% companies send reminders, and administrative costs are the main impact experienced. Invoice

management measures can reduce these administrative inefficiencies and lead to faster settlement of invoices, thus improving cash flow. <https://data.europa.eu/doi/10.2873/500086>

Emendamento 385

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la formazione in materia di strumenti per la gestione del credito, ***compreso il factoring***, e di alfabetizzazione finanziaria sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 386

Adam Bielan

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione formula orientamenti sull'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 17, compresi i potenziali meccanismi di finanziamento e di sostegno per assistere gli Stati membri, in particolare quelli con livelli di digitalizzazione inferiori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende garantire che gli obblighi di cui all'articolo 17 siano fattibili e non

impongano oneri finanziari indebiti agli Stati membri, promuovendo nel contempo l'uniformità nell'applicazione degli strumenti digitali in tutta l'UE per un'efficace applicazione del presente regolamento.

Emendamento 387

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler

Proposta di regolamento

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

(1) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"La domanda è presentata per via elettronica.";

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"La domanda è firmata elettronicamente a norma dell'articolo [2, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro di origine senza che siano imposte ulteriori condizioni. Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.";

(2) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato: "Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette, entro 14 giorni dalla presentazione della domanda, un'ingiunzione di pagamento europea

utilizzando il modulo E riprodotto nell'allegato V. Ai fini del calcolo del periodo di 14 giorni, non si tiene conto dei tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.";

(3) all'articolo 16, il paragrafo 2 è così modificato: "Il termine per l'invio dell'opposizione al convenuto è di 14 giorni che decorrono dalla data dell'ingiunzione di pagamento.".

Or. en

Emendamento 388

Tsvetelina Penkova, Maria Grapini, Brando Benifei, René Repasi, Laura Ballarín Cereza

Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Osservatorio dell'UE sui ritardi di pagamento

- 1. Entro ... [OP: data di applicazione del presente regolamento] la Commissione istituisce un osservatorio sui ritardi di pagamento (l'osservatorio).*
- 2. L'osservatorio monitora le pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento all'interno dell'Unione, al fine di raccogliere e condividere le competenze e le migliori pratiche e individuare le potenziali pratiche dannose, con l'obiettivo di fornire alla Commissione consulenza e competenze sull'evoluzione delle pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento.*
- 3. L'osservatorio può emettere pareri o contributi scritti relativi all'attuazione del presente regolamento.*
- 4. L'osservatorio è presieduto dalla*

Commissione ed è composto da rappresentanti degli esperti e dei portatori di interessi pertinenti. La composizione del consiglio di amministrazione garantisce una rappresentanza equilibrata di tutti i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 389

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler

Proposta di regolamento

Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 ter

*Modifiche del regolamento (CE)
n. 861/2007*

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

(1) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro 14 giorni dalla ricezione delle repliche del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure procede come segue:

a) invita le parti a fornire ulteriori informazioni in merito alla controversia entro un periodo determinato non superiore a 14 giorni;

b) assume le prove a norma dell'articolo 9;

c) ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro 14 giorni dall'ordinanza.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli

utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.";

(2) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"5. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati per via elettronica a partire dal 1° gennaio 2027. La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata. Tutta la corrispondenza non contemplata al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento è trasmessa per via elettronica con avviso di ricevimento. Gli Stati membri forniscono i mezzi tecnici necessari a tal fine entro il 1° gennaio 2027.";

(3) all'articolo 18, il paragrafo 2 è così modificato:

"Il termine per chiedere il riesame della sentenza è di 14 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire di conseguenza, ma non oltre il giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Una proroga di detto termine è esclusa.".

Or. en

Emendamento 390
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione

Relazioni e *valutazione*

Or. en

Emendamento 391
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **4** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **3** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio **e successivamente ogni 3 anni.**

La relazione valuta l'impatto del presente regolamento su settori specifici, in particolare su quelli in cui le merci hanno un basso indice di rotazione, e valuta l'impatto sui modelli imprenditoriali, in particolare sugli accordi contrattuali basati sulla riserva di proprietà.

Or. en

Emendamento 392
Laura Ballarín Cereza, Tsvetelina Penkova

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **4** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **3** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] **e successivamente ogni 2 anni**, la Commissione, **con il contributo dell'osservatorio dell'UE sui pagamenti**, presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 393
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 394
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'*attuazione* del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'*applicazione* del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 395
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

La relazione valuta:

- a) l'impatto del presente regolamento sul corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione, comprese la competitività e la crescita;**
- b) l'impatto del presente regolamento sul flusso di cassa aggiuntivo per il mercato;**
- c) l'impatto del presente regolamento sui costi per i consumatori all'interno dell'Unione;**
- d) la cultura dei pagamenti, le tendenze, i tempi medi di pagamento, le misure normative e la loro efficacia nei paesi terzi e il confronto della loro efficacia rispetto al presente regolamento;**
- e) l'efficacia nel consentire l'esecuzione delle amministrazioni pubbliche che non pagano entro i termini previsti;**
- f) l'impatto a lungo termine della limitazione della libertà contrattuale sulla competitività dell'Unione;**
- g) l'efficacia di compensare i pagamenti scaduti con pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali qualora il debitore sia un'amministrazione pubblica;**
- h) il numero totale e la quota di mercato delle iniziative di mercato volontarie che promuovono la cultura dei pagamenti per Stato membro, compresa la valutazione della loro efficacia;**
- i) la necessità di un codice di pagamento rapido volontario dell'UE per migliorare effettivamente la cultura dei pagamenti;**
- j) l'eventuale necessità di apportare modifiche agli obblighi di informazione di cui all'articolo 11 bis sugli obblighi di comunicazione in materia di trasparenza, compresa l'analisi costi-benefici degli obblighi di cui all'articolo 11 bis;**
- k) la facilità di reperire le informazioni di cui all'articolo 11 bis;**

l) l'applicazione di sanzioni e altre misure amministrative e, in particolare, l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative previste per violazioni del presente regolamento;

m) i costi di conformità al presente regolamento per le imprese per categoria dimensionale, compresi i costi di finanziamento aggiuntivi, in percentuale dei costi operativi;

n) il numero e l'ammontare delle sanzioni amministrative e penali imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, per Stato membro;

o) l'elenco delle misure introdotte negli Stati membri ai sensi dell'articolo 17, comprese l'analisi dell'efficacia e l'identificazione delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 396
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro [OP – inserire la data corrispondente a quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta una valutazione dell'impatto del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

La valutazione esamina almeno i seguenti aspetti:

a) l'impatto delle misure attuate, in particolare in merito ai periodi di pagamento di cui all'articolo 3;

b) l'efficacia delle autorità di contrasto di cui agli articoli 14, 15 e 16;

c) l'impatto dell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1;

d) le possibilità di rendere i costi totali del ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento proporzionati ai crediti di cui all'articolo 13, paragrafo 5 bis;

e) l'efficacia e le possibilità di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione, comprese le informazioni relative alle indagini, alle ispezioni, alle decisioni, ai procedimenti e alle pubblicazioni delle autorità di contrasto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

La relazione comprende una valutazione dell'impatto dell'osservatorio dell'UE sui pagamenti nelle transazioni commerciali (osservatorio dell'UE sui pagamenti).

La relazione è corredata, se necessario e appropriato, di una proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Visto che il presente regolamento introduce importanti modifiche rispetto alla direttiva precedente, è giustificato che la Commissione ne valuti ampiamente l'impatto.

Emendamento 397 Stelios Kouloglou

Proposta di regolamento Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione di cui al primo comma è effettuata, in particolare, al fine di valutare la necessità di introdurre gradualmente la fatturazione elettronica obbligatoria.

Or. en

Emendamento 398
Claude Gruffat, Malte Gallée
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento] fino al [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], essa continua ad applicarsi alle situazioni in cui le microimprese di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazioni 2003/361/UE sono debitorici.

Or. en

Emendamento 399
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 400
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 401
Antonius Manders

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 402
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proposta di regolamento
Articolo 20 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. fr

Emendamento 403
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **12** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 404

Andreas Schwab, Christian Doleschal, Geoffroy Didier, Barbara Thaler, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Le transazioni commerciali effettuate*** successivamente alla data di applicazione del presente regolamento sono ***soggette*** alle disposizioni del presente regolamento, ***anche se il relativo contratto è stato concluso*** prima di tale data.

Emendamento

3. ***I contratti conclusi*** successivamente alla data di applicazione del presente regolamento sono ***soggetti*** alle disposizioni del presente regolamento. ***I contratti a lungo termine conclusi*** prima della data di applicazione del presente regolamento sono ***soggetti alle disposizioni del presente regolamento per la parte del corrispettivo da pagare dopo la sua entrata in vigore per le transazioni concluse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per la parte del corrispettivo fatturato dopo la sua entrata in vigore.***

Or. en

Emendamento 405

Tom Vandenkendelaere

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento

Le transazioni commerciali effettuate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del presente regolamento solo se il relativo contratto è stato concluso dopo tale data.

Or. en